

CARMEN AGNELLO  
LA DEI MILLE 74  
Messina

Originale



ORIGINALE

01-07-12

3486  
393

N. 110/2011 Reg. Gen.  
N. 216/2011 Reg. Sent.  
N. 341/2011 Carv.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo dott. Giovanni Piccolo ha  
pronunziato la seguente

Sentenza

Nella causa iscritta al n. 71/c/11 R.G. promossa

Da

~~\_\_\_\_\_~~ res.te in ~~\_\_\_\_\_~~ Via ~~\_\_\_\_\_~~ n. ~~\_\_\_\_\_~~ cf

~~\_\_\_\_\_~~, domiciliato in ~~\_\_\_\_\_~~ Via ~~\_\_\_\_\_~~

n. ~~\_\_\_\_\_~~ presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. Agnello  
Carmen.

- ricorrente

contro

PREFETTO DI MESSINA, dom.to in Messina, Piazza Unità d'Italia,

TRENITALIA s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore  
con sede in Roma P.zzale della Croce Rossa, difesa dall'Avv. ~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~ domiciliata presso la cancelleria;

- resistenti

OGGETTO: Opposizione ad Ordinanza di ingiunzione n.prot. N. SIC  
~~\_\_\_\_\_~~ notificata il 26 febbraio 2011 che prevede il pagamento  
di euro 241,80 comprese le spese;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14/3/2011 a norma e nei termini di cui all'art. 23

~~\_\_\_\_\_~~ 1








Tanto più considerato che proprio in virtù della qualifica di pubblico ufficiale dell'accertatore (rilevando pertanto la competenza della Autorità Prefettizia) è fatto obbligo al medesimo di intervenire, al fine di attenuare e, talora, porre rimedio alla situazione anti-giuridica creatasi, dando conto del fatto che l'atto predisposto dal controllore sul treno fa presente di una sostituzione di biglietto e non indica invece la mancata presenza del biglietto.

In ogni caso la legge 689/81 Art. 3 (Elemento soggettivo) prevede che "Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa." Nel caso di specie non è rinvenibile un comportamento doloso da parte del ricorrente che ha documentato puntualmente anche il volantino delle ferrovie con cui è possibile regolare la propria posizione con il pagamento di soli 50 euro e non dei 241,80 comprese le spese indicate nell'ordinanza di ingiunzione.

In ogni caso si vuole evidenziare l'assoluto sovradimensionamento della sanzione applicata che a seguito di un mancato pagamento di euro 1,30 porta all'applicazione di euro 241,80 comprese le spese dal che consegue l'assoluta sproporzione della sanzione e illegittimità del relativo provvedimento irrogativo della stessa.

Nel giudizio è di tutta evidenza che il ricorrente - viaggiatore è stato



nell'impossibilità di poter acquistare il titolo di viaggio in quanto la stazione  
ne era sprovvista e le testimonianze rese in pubblica udienza di ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ hanno dimostrato che quanto dichiarato da parte  
ricorrente corrisponde a verità ed è possibile, pertanto nel caso di specie  
l'esimente previsto dall'art. 3 della 689/81. In ogni caso non è sanzionabile  
il comportamento dei dipendenti delle Ferrovie che hanno applicato la  
norma con zelo, sarebbe però opportuno che l'Azienda mettesse in  
condizione gli utenti (consumatori) di poter reperire i titoli di viaggio con le  
opportune strutture e non delegare a strutture esterne. Si è tenuto altresì  
conto, ai fini della decisione che il viaggiatore è tutelato dalla normativa che  
Tutela il Consumatore e non è possibile un'asimmetria di diritti tra coloro  
che forniscono un servizio e coloro che ne usufruiscono necessariamente.

Ritenendo a questo punto, superflua la trattazione degli altri motivi allegati  
dal ricorrente, per le ragioni enunciate, l'atto oggetto dell'impugnazione  
promossa, deve essere annullato, e, di conseguenza, deve dichiararsi la sua  
inefficacia.

Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 cpc novellato.

Le spese di causa come da dispositivo seguono la soccombenza e vengono  
liquidate con importi determinati al minimo del tariffario;

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo, Dott. ~~\_\_\_\_\_~~  
definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ res.te in ~~\_\_\_\_\_~~ n. ~~\_\_\_\_\_~~ cf ~~\_\_\_\_\_~~



~~\_\_\_\_\_~~ contro Trenitalia - Prefetto di Messina;

Dichiara la contumacia del Prefetto di Messina, regolarmente citato e non comparso;

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima l'ordinanza di ingiunzione n.prot. N. ~~\_\_\_\_\_~~ notificata il 26 febbraio 2011 che prevede il pagamento di euro 241,80 comprese le spese;

e, per quanto di ragione, ne annulla gli stessi effetti ;


condanna la resistente P.A.-Prefettura di Messina e Trenitalia in solido in persona del legale rappresentante pro - tempore al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 120, oltre IVA (se dovuta) e CPA e spese generali da distrarsi a favore del procuratore costituito Avv. Agnello Carmen ;

condanna la resistente P.A.-Prefettura di Messina e Trenitalia in persona del legale rappresentante pro - tempore al rimborso del contributo unificato del presente giudizio per un importo pari ad € 33,00 da liquidarsi a favore di parte ricorrente;

Così deciso in S. Angelo di Brolo, li 3/12/2011

IL CANCELLIERE CI  
(Carmelo Caparlingua)

Il Giudice di Pace



(Dott. Giovanni Piccolo)

Depositato in Cancelleria  
oggi 7 DIC. 2011



IL CANCELLIERE CI  
(Carmelo Caparlingua)